

Sentenza n. 22I

**tribunale dell'Aquila
giudice Unico del Lavoro**

Il giudice Unico del Lavoro del Tribunale di L'Aquila,

dr.ssa Elvira BUZZELLI ,

ha emesso la seguente

Sentenza

Nella causa civile di 1° grado iscritta a n.369/03 RCL. e vertente tra A.R. (...) contro

Ufficio Scolastico Regionale con sede in L'Aquila

Nonché Centro Servizi Amministrativi della provincia di L'Aquila

Rappresentato dalla (...) ex. Art.437 bis cpc

Conclusioni delle parti

Per il ricorrente :

"... piaccia al tribunale adito... accogliersi..il,proposto ricorso e per l'effetto disapplicarsi gli atti e provvedimenti impugnati affetti dai vizi dedotti in narrativa riconoscendosi alla ricorrente il diritto a vedersi mentente nella titolarità della cattedra del liceo classico di L'Aquila con completamento dell'orario in altra scuola; condannarsi l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni di qualsiasi genere e natura derivati alla medesima ricorrente per l'illegittimo trasferimento ...presso la sede di Sulmona nella misura che risulterà giusta ed equa in sede di istruttoria con rivalutazione economica ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, ... con ogni conseguenza di legge (...)"

per il CSA" Rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Svolgimento del processo

Con atto di ricorso ritualmente notificato alla controparte la parte ricorrente descritta in epigrafe esponeva di essere titolare della cattedra di matematica presso il liceo classico di l'Aquila e di essere stata trasferita d'ufficio presso l'Istituto d'arte di Sulmona in quanto ritenuta soprannumeraria, in sede di prima applicazione della normativa introdotta dalla L.17.12 2002 [1], n.289, la quale prevedeva la riconduzione a 18 ore settimanali dell'orario effettivo di insegnamento per ciascuna cattedra.

Chiedeva che il giudice unico provvedesse in via d'urgenza a sospendere il trasferimento d'ufficio proponendo contemporaneamente la domanda per il definitivo accertamento di merito . Instaurato il contraddittorio relativamente alla

fase cautelare, si costituiva per l'amministrazione convenuta il CIS provinciale, che chiedeva il rigetto della domanda allegando, sostenendo di avere correttamente operato nella determinazione delle cattedre e nella determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico.

Il giudice, con provvedimento del 16.7 2003 respingeva l'istanza cautelare, ritenendo non adeguatamente fornite di riscontro nella fase sommaria sia la fondatezza della domanda, sia il requisito indispensabile del periculum in mora [2].

Quindi le parti comparivano dinanzi al giudice nella successiva fase di merito, insistendo nelle rispettive pretese e chiedendo ciascuna l'accoglimento della propria domanda.

All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, all'esito della discussione, il giudice si ritirava in camera di consiglio, quindi dava lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni che si espongono. La parte ricorrente pone una problematica affatto nuova, relativamente alla quale nessuna delle difese ha potuto giovare del richiamo a fattispecie analoghe e precedenti interpretativi. Occorre, pertanto, illustrare brevemente quale sia il quadro normativo che delinea gli elementi costitutivi della fattispecie de qua.

Nell'ambito della cosiddetta riforma Moratti del sistema scolastico, non ancora entrata in vigore nella sua interezza, la scorsa legge finanziaria (Legge 289/02) ha dettato una disposizione normativa (art.35.c.1) la quale ha disposto che "...le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti definito dal CCNL sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina...". Quindi, di seguito, ha dettato una norma transitoria stabilendo che "... in sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia d'istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano determinarsi situazioni di soprannumerarietà [3], escluse quelle derivanti dall'utilizzazione per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni orario già comprese in cattedre costituite tra più scuole .

Questo è quanto dispone la legge, cioè la norma primaria, alla quale la normazione secondaria e tanto più i provvedimenti amministrativi, comprese, come è noto, le ordinanze ministeriali, debbono fare riferimento, rispettandone i contenuti e salvaguardandone le finalità.

Ora, parafrasando quello che appare essere il nucleo centrale della doglianza esposta dalla parte ricorrente (e trascurano per serietà professionale le inutili argomentazioni polemiche verso il giudicante alle quali il difensore ha inteso

affidare il prologo della illustrazione delle difese nella memoria conclusiva), appare evidente come la ricorrente abbia sostenuto che, nel suo caso, versando senza dubbio la fase di prima applicazione della norma citata, l'essersi in concreto verificata una situazione di soprannumerarietà avrebbe obbligato l'amministrazione ad individuare moduli organizzativi diversi e, comunque, ad astenersi dal portare alle estreme conseguenza l'applicazione della prima parte del disposto normativo (Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore); al contrario, l'amministrazione, nonostante la situazione soprannumerarietà, ha dato corso al trasferimento d'ufficio sopprimendo la cattedra e causando, di conseguenza, la perdita della titolarità.

Tralasciando per il momento, le domande accessorie, occorre evidenziare come la tesi di parte ricorrente come sopra ricostruita, sia esatta.

L'operato dell'amministrazione locale, infatti, pur sostenuto da ordinanze ministeriali che tracciavano dall'alto tale percorso interpretativo, appare confliggere sia con il contenuto, che con la ratio legis.

In primo luogo, il tenore letterale delle espressioni usate dal legislatore induce l'interprete a riflettere sulla introduzione di un'assoluta novità, in campo scolastico, cioè alla riconduzione di tutte le cattedre, e delle rispettive titolarità a 18 ore.

In effetti, ciò che appare più importante, sotto il profilo delle conseguenze che la norma comporta sul piano occupazionale e più in generale sull'assetto del sistema scolastico, è proprio la circostanza che, in sede di piena attuazione della riforma, non dovranno più esistere docenti soprannumerari titolari di cattedra.

Questa analisi consente di chiarire anche un altro aspetto, non meno importante, che è quello relativo alla finalità della norma, sotto due diversi profili strettamente connessi;

l'uno, in tema di razionalizzazione delle risorse economiche, l'altro, che ci riguarda in questa sede più da vicino, impone invece di considerare che il legislatore ha posto all'interprete sia esso l'amministrazione nell'operare giornaliero, sia esso il magistrato, ove si instauri un contenzioso, un limite espresso di carattere generale, rappresentato dalla necessità di assicurare che la riconduzione a 18 ore possa "salvaguardare l'unitarietà dell'insegnamento".

Questo è quanto può, allo stato, osservarsi sulla voluntas legis sulla sua ratio, sull'obiettivo ciò che la legge si propone di realizzare a pieno regime e sui limiti che a tale operazione di razionalizzazione si è inteso comunque porre.

Ma, in sede di prima applicazione, come sopra si è visto, il legislatore, consapevole evidentemente delle conseguenze si sopra evidenziate, ha chiaramente imposto un'ulteriore cautela, stabilendo che la norma appena analizzata si applichi solo ove non si verificano situazioni di soprannumerarietà, a meno che non sia possibile costituire cattedre orario su più scuole.

La finalità di questa norma di attuazione è particolarmente evidente consiste nell'apprezzabile tentativo di evitare l'estrema conseguenza della perdita di titolarità,

in un momento in cui il sistema scolastico rinnovato non era ancora entrato a pieno regime, non essendo stata ancora introdotta una disciplina integrale di tutti gli istituti.

La parte ricorrente, soprannumeraria, non doveva perciò perdere la titolarità della cattedra, e l'amministrazione, in sede di prima attuazione, avrebbe dovuta attivarsi per trovare diversi moduli organizzativi o verifica e la possibilità di costituire cattedre orario su più scuole.

L'amministrazione si è, invero difesa, sul punto sostenendo che, a ciò indotta da specifiche ordinanze ministeriali, aveva ritenuto di operare sulla soprannumerarietà una doppia valutazione; l'una, volta verificare se il soprannumero si sarebbe creato lo stesso, anche se la riforma non fosse parzialmente entrata in vigore, l'altra, volta a verificare se il soprannumero fosse invece solo conseguenza dell'applicazione della riforma, cioè conseguenza della riconduzione a 18 delle cattedre.

Ora, l'argomento interpretativo appare debole, sotto vari aspetti.

In primis, i vecchi criteri di formazione delle cattedre non sono più operanti e pertanto appare illegittimo ed artificioso impostare una valutazione alla luce di essi. Illegittimo, perché contrario alla lettera della legge, che impone, la formazione delle cattedre secondo i nuovi criteri, e non certo in base ai precedenti, artificioso e contrario alla finalità della norma, in quanto volto ad enucleare delle ipotesi di soprannumerarietà per le quali la norma di salvaguardia posta dall'articolo 35 citato possa, di fatto, essere resa inoperante.

A ben vedere, quindi, questo atteggiamento dell'amministrazione appare porsi in modo illegittimo- l'unico fine del contenimento della spesa pubblica; esso non tiene però in alcun conto le ulteriori finalità dirette alla salvaguardia, nella fase transitoria, delle titolarità e delle professionalità dei docenti soprannumerari, finalità che pure il legislatore, con altrettanta chiarezza, aveva posto (cfr. quanto esposto supra, pag. in motivazione).

Orbene, agli atti di causa risulta che la docente fosse soprannumeraria, e risulta altresì fornito di adeguato risconto anche il fatto che avrebbe potuto completare le ore di insegnamento mancanti su altri istituti del comune o della provincia. Ne deve discendere che la stessa non doveva perdere la titolarità della cattedra in fase di prima attuazione e che doveva esserle consentito di completare l'insegnamento su frazioni di orario vacanti e disponibili. Al riguardo l'amministrazione giustifica il proprio operato sostenendo che l'applicazione della nuova normativa avrebbe comportato la riduzione a 5 delle ore residue di insegnamento nell'ambito della scuola di titolarità, un numero di ore insufficiente a costituire una cattedra secondo la prassi amministrativa (OM 322 del 9.7.1996).

Ma , si tratta a ben vedere di una posizione difensiva che si risolve in una sorta di petizione di principio; se, infatti, la applicazione della nuova normativa deve "fermarsi dinanzi alle situazione di soprannumerarietà, sembra a questo giudice che l'amministrazione avrebbe dovuto farsi carico di utilizzare ogni strumento a propria disposizione per salvaguardare la titolarità e non, invece, applicare quelle regole di prassi applicativa, tra l'altro sorte sotto la vigenza di una diversa disciplina legislativa, che portano al risultato opposto. Si consideri, infatti, che tale prassi confligge con la finalità della norma in esame, anche perché elaborata in un'epoca (1996) ed in un contesto normativo precedenti alla riforma Moratti, contesto in cui alla soprannumerarietà non era necessariamente connessa la perdita di titolarità.

Ora, nella fattispecie, non è stato sostanzialmente contestato, d'altra parte, che le frazioni orario esistessero in ambito provinciale; l'aver, quindi, comunque, in sede di prima applicazione, l'amministrazione dato corso al trasferimento d'ufficio senza salvaguardare la titolarità del soprannumerario, appare in contrasto con la norma come sopra commentata.

Per completezza, giova affrontare la eccezione di nullità della costituzione in giudizio del CSA sollevata dalla difesa della ricorrente nelle note conclusive.

L'eccezione è infondata. Al riguardo, sfugge forse alla difesa di parte attrice che la nullità della costituzione in giudizio riguarda ipotesi di vizi formali relativi a specifiche irregolarità degli adempimenti relativi alla costituzione in giudizio.

Nella specie, invece, il CSA risulta regolarmente costituito attraverso il proprio funzionario dott. V. ai sensi dell'art.471 bis, mediante deposito in cancelleria della memoria con il relativo fascicolo di parte; La costituzione appare pertanto tempestiva, effettuata cioè entro il termine di 10 giorni prima della udienza fissata ex. Art.420 c.p.c. dal giudice.

Se ciò consente di ritenere validi gli atti processuali di costituzione in giudizio, va tuttavia evidenziato che, avendo parte ricorrente evocato l'ufficio scolastico regionale quello del Csa deve processualmente qualificarsi alla stregua di un intervento volontario (In quanto tale formalmente ammissibile perché avvenuto entro il termine fissato dall'art.416 c.p.c. per la costituzione in giudizio del convenuto).

Respinta quindi l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio la domanda principale va accolta nei termini di cui al dispositivo e per le ragioni sopra enunciate.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa appare formulata tanto vasti., quanto indeterminati (danni di ogni natura e genere); nella specie, in particolare, risulta dalla difesa dell'amministrazione che al ricorrente sia stata di fatto utilizzata presso altre scuole, in particolare a L'Aquila per 5 ore e per 5 ore a Sulmona, senza che sia dedotto alcun elemento che consenta di accertare quale frequenza di spostamenti tale situazione abbia determinato. E' stato richiesto in particolare, un risarcimento commisurato a 3 viaggi a settimana, ma tenuto conto di quanto si è appena rilevato non è possibile avere certezza sui

presupposti, certezza pur sempre necessari per potere correttamente impostare un giudizio equitativo limitatamente al quantum.

La domanda di risarcimento va dunque respinta.

Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

1) in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione per quanto di ragione- degli atti di determinazione degli organici di diritto relativi all'anno scolastico 2003/2004, dichiara la invalidità del trasferimento d'ufficio disposto in danno della ricorrente ed il suo diritto a mantenere la titolarità della cattedra presso il liceo classico di L'Aquila con completamento fino a 18 ore di frazioni di orario vacanti e disponibili presso altre scuole del comune o della provincia di L'Aquila;

2) respinge la domanda di risarcimento del danno;

3) condanna l'amministrazione al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000 di cui 1088 per onorari.

L'Aquila, 9 gennaio 2004

depositata il 15 giugno 2004